DECISIONE

relativa all'istituzione di un dazio forfettario applicabile alle merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 28;

Visto il progetto presentato dalla Commissione, relativo all'istituzione di un dazio forfettario applicabile alle merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale;

Considerando che la liquidazione dei dazi doganali, ai quali possono essere assoggettate le merci contenute in piccole spedizioni destinate a privati o nei bagagli personali dei viaggiatori, pone ai servizi doganali problemi particolarmente complessi a causa del volume e della diversità di tale tipo di traffico, dell'urgenza da questo imposta, nonchè a causa della grande varietà di merci così importate, le quali, generalmente, data la loro trascurabile entità, hanno uno scarso valore imponibile in relazione ad ogni singola voce tariffaria;

Considerando che, quantunque i dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune siano applicabili, in linea di massima, quali che siano le condizioni nelle quali si effettui l'importazione delle merci, nondimeno l'applicazione di un dazio forfettario unico, con un'aliquota appropriata, è in grado di assicurare, salvo casi eccezionali, una sufficiente protezione dell'economia comunitaria nei confronti di merci importate occasionalmente e riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, purchè esse, per la loro natura o quantità, non arrechino pregiudizio al commercio e il cui valore non superi un certo importo;

Considerando che l'applicazione di un tale dazio forfettario unico consente di risolvere le sopraindicate difficoltà d'ordine pratico;

Considerando che il livello di tale dazio forfettario può risultare inferiore al livello medio dei dazi applicabili alle merci normalmente oggetto d'importazioni, effettuate alle condizioni precedentemente stabilite, dato che il loro valore è determinato in funzione del relativo prezzo di vendita al minuto e non in funzione del prezzo inferiore che viene correntemente praticato per le importazioni effettuale nei normali scambi commerciali,

Considerando che gli studi effettuati dalla Commissione e dalle Autorità competenti degli Stati membri, in base all'esperienza acquisita da alcuni di essi, hanno consentito di constatare che tale dazio forfettario ad valorem può essere stabilito senza inconvenienti nella misura del 10 %;

Considerando che l'istituzione di tale dazio forfettario non deve tuttavia privare il destinatario della merce, o il viaggiatore, della facoltà di chiedere, in determinate condizioni, la tassazione delle merci oggetto dell'importazione in base ai dazi loro propri;

DECIDE:

Articolo 1

1. E' istituito un dazio forfettario «ad valorem» del 10 % nei confronti delle merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

2. Sono considerate come prive di ogni carattere commerciale le importazioni che:

— presentano carattere occasionale,

— riguardano esclusivamente le merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, purchè esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcun pregiudizio d'ordine commerciale,

— riguardano le merci il cui valore globale non supera le 60 U.C.

Articolo 2

Il dazio doganale forfettario «ad valorem» del 10 % non è applicabile alle merci importate, alle condizioni stabilite nell'articolo precedente, qualora il destinatario della spedizione, e il viaggiatore, abbia domandato, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio forfettario, che le merci stesse siano assoggettate ai dazi doganali loro propri. In tal caso tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle disposizioni da esso adottate in applicazione della presente decisione La Commissione rivolge agli Stati membri tutte le raccomandazioni del caso allo scopo del ravvicinamento di dette disposizioni.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE de MURVILLE